



COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

ORDINANZA N. 94 DEL 18 DICEMBRE 2020

**OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –
DISPOSIZIONE DI QUARANTENA PER LE COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI
DENOMINATE “IL GERANEO”, “LA ROSA”, “IL NARCISO”, “L’ORCHIDEA” -
GESTITE DALLA SOC. ORCHIDEA SRL**

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica emessa in data 31 gennaio 2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione all’epidemia da Covid-19 ;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica dal Covid-19”;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 14 luglio 2020 n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dal Covid-19”;

VISTO il D.L. 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell’epidemia di cui ai Decreti-Legge 25 marzo 2020 n. 19 e 16 maggio 2020 n. 33;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, in particolare l’art. 1), lett. a), con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI il DPCM 13 ottobre 2020, il DPCM 18 ottobre 2020, il DPCM 24 ottobre 2020, il DPCM 3 novembre 2020 e il DPCM 3 dicembre 2020, aventi ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n.35, "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,

VISTA la propria Ordinanza n° 93 del 14/12/2020 con la quale è stata disposta l'immediata messa in “quarantena” della Comunità alloggio per anziani denominata “Il Giglio”, sita in Formia in Via Olivastro Spaventola snc, piano primo;

CONSIDERATO che in Via Olivastro Spaventola, ove è ubicata la Comunità alloggio per anziani denominata “Il Giglio”, nello stesso immobile sono operative anche le strutture denominate “Il Geraneo”, “La Rosa”, “Il Narciso” e “L’Orchidea”, tutte facenti capo alla gestione della società “L’Orchidea srl”;

RILEVATO che il Dipartimento di Prevenzione UOC SISP – ASL di Latina - con propria nota prot. 99273 del 18/12/2020, in atti, a seguito di ulteriori accertamenti disposti, rileva l'insorgenza di un cluster infettivo da Covid 19 che interessa una parte di operatori ed ospiti di tutte le strutture di cui si compone la Comunità Alloggio-Casa Famiglia per anziani gestita dalla soc. L’Orchidea Srl;

ATTESO che per quanto sopra, chiede l'emissione di opportuno provvedimento sindacale, ai sensi dell’art. 50 del Tuel, a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio:

- L'Ordinanza n. Z00034 del 18 aprile 2020 “*Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali* ;
- L'Ordinanza n. Z00053 del 21 luglio 2020 “*Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: Linee di indirizzo per le modalità di accesso e visita dei familiari nelle strutture residenziali sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali.*

VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-inverno” predisposto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per fronteggiare le infezioni nella stagione autunnale/invernale 2020-21;

RILEVATE le motivazioni di sicurezza e sanità pubblica e che, pertanto, sussistono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali rivolte alla tutela della salute pubblica;

VISTA la Legge n. 883/1978;

RITENUTA pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 50 D.lgs 267/2000 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare, in caso di emergenza sanitaria, ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa,

con decorrenza dalla data della presente Ordinanza, al Legale Rappresentante della soc. L'Orchidea Srl, **l'immediata messa in quarantena delle strutture adibite a Comunità alloggio per anziani denominate "Il Geraneo", "La Rosa", "Il Narciso", "L'Orchidea", oltre la struttura "Il Giglio" già oggetto della citata Ordinanza Sindacale n° 93/2020, site in via Olivastro Spaventola snc, piano primo e secondo, ovvero:**

- gli ospiti delle citate strutture dovranno restare in “quarantena” al loro interno, in attesa degli esiti dei tamponi molecolari disposti dal Dipartimento di Prevenzione della Asl;
- gli ospiti potranno uscire dalla Comunità alloggio solo in caso di aggravamento di salute e perchè diretti verso Ospedali con ambulanze attrezzate per il bio isolamento;
- la turnazione degli operatori delle strutture in oggetto dovrà avvenire secondo le modalità previste, in accordo con il medico competente della stessa;
- le strutture dovranno essere sottoposte a sanificazione accurata e incisiva, comprovata da idonea certificazione;
- l'attività delle strutture in parola sarà limitata con DIVIETO di accettazione di nuovi ospiti e DIVIETO di ingresso nelle stesse, se non per particolari motivi di necessità e previa autorizzazione del Responsabile della struttura;
- che tutti i rifiuti prodotti dalle strutture di che trattasi, in via precauzionale ed in osservanza della normativa vigente in materia, vengano conferiti, gestiti, raccolti e destinati allo smaltimento in modalità **indifferenziata ed isolata** dagli altri rifiuti indifferenziati raccolti nelle normali attività di raccolta rifiuti;

AVVERTE

- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p.;
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

la notifica, via pec, del presente provvedimento al Legale Rappresentante pro-tempore della soc. L’Orchidea Srl - con sede in Formia in Via Olivastro Spaventola snc;

la trasmissione, via pec, della presente Ordinanza a:

- Prefettura di Latina;
- Comando Polizia Locale;
- Comando Carabinieri di Formia;
- Commissario di P.S. di Formia;
- Compagnia Guardia di Finanza di Formia;
- A.S.L. di Latina -Dipartimento di Prevenzione UOC SISP;
- Società Formia Rifiuti Zero srl;

la pubblicazione in Albo Pretorio on line del Comune di Formia nonchè in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Il Sindaco

Dott.ssa Paola Villa